

Il TAR dichiara illegittima la delibera del Consiglio comunale che disapplica il “Piano Casa”

Data di pubblicazione: 11/11/2014

La legge regionale 32/2013 avente ad oggetto “Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia” ha apportato alcune rilevanti modifiche alla legge regionale n. 14/2009, meglio conosciuta come “piano casa”.

Tra le modifiche introdotte dalla citata L.R. 32/2013 vi è l’abrogazione delle disposizioni che consentivano ai Comuni di decidere se e come applicare talune norme del “piano casa”. Tale facoltà veniva riconosciuta, benché in termini diversi, sia dalla LR 14/2009 (comma 5 dell’art. 9) sia dalla L.R. 13/2011 (art. 8). Con l’entrata in vigore della L.R. 32/2013 e l’abrogazione delle citate norme, invece, i Comuni non possono più incidere sull’applicazione del piano casa nel territorio comunale.

Con l’entrata in vigore della L.R. 32/2013 le deliberazioni adottate dai Comuni, in attuazione della L.R. 14/2009 e della LR. 13/2011, non trovano più applicazione ai sensi dell’art. 14, comma 2, della medesima L.R. 32/2013.

Il TAR Veneto, con sentenza n 1366/2014 ha dichiarato illegittima la deliberazione con la quale il Comune di Asiago ha deciso di non applicare la legge sul piano casa. Il TAR, infatti, ha accolto il ricorso presentato da alcuni cittadini che hanno chiesto l’annullamento della citata delibera che si fonda sulle seguenti motivazioni (così come riportate dalla sentenza TAR): “a) *contrasto con l’ordinamento comunitario, ed in particolare con la direttiva 2001/42/CE a causa del mancato assoggettamento della legge (parificata ad un piano o programma) al processo di VAS, con conseguente omissione di ogni valutazione degli effetti significativi sull’ambiente; b) per violazione, da parte della medesima legge, delle funzioni fondamentali dei Comuni, garantite dalla Costituzione, in materia di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale”* .

Sulla base di tale delibera il Comune ha negato il permesso di costruire presentato dai ricorrenti.

Il TAR ha così motivato la propria decisione: “*Si deve infatti escludere la possibilità per il Comune di disapplicare (peraltro integralmente) la L.R. n. 14/2009 (come successivamente modificata ed integrata dalla L.R. n. 32/2013) per contrasto con la normativa comunitaria rilevante nella fattispecie; essendo tale disapplicazione consentita - anche all’amministrazione e non solo al giudice - soltanto nel caso in cui le disposizioni comunitarie abbiano effetto diretto.....; Nel caso di specie, benché non possa non evidenziarsi che la legge regionale in esame non contiene alcuna norma limitativa delle funzioni comunali costituzionalmente attribuite in tema di pianificazione urbanistica, ivi incluse valutazioni di carattere ambientale, per le ragioni già espresse va comunque esclusa la possibilità della disapplicazione della legge regionale sul piano casa per contrasto con la direttiva comunitaria in questione;.....Con*

riferimento al secondo motivo posto dal Comune a fondamento della sua determinazione di disapplicare la L.R. sul Piano Casa, deve altresì osservarsi come il nostro ordinamento non conosca la possibilità della diretta disapplicazione della legge per contrasto con la Costituzione secondo il modello del sindacato diffuso, essendo il controllo di legittimità costituzionale delle leggi riservato alla Corte Costituzionale....".